

Tribunale distrettuale del riesame di Firenze

Procedimento n°17/15 Reg. Gen. Impugnaz. 324 cpp

N°21524/14 rgnr Firenze

Il collegio così composto:

Dott. Livio Genovese Presidente

Dott. Elisabetta Improta Giudice

Dott. Pier Francesco Magi Giudice rel. ed est.

sull'istanza di riesame ex art. 324 cpp di decreto di sequestro preventivo emesso in data 8.1.2015 dal Gip c/o il Tribunale di Firenze promossa dal Comune di Londa in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore nonché da Murras Aleandro e Ventre Antonio, a mezzo dei difensori, sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 13.2.2015 così provvede:

si premette che il sequestro preventivo de quo è stato emesso nell'ambito di un procedimento in cui vengono rubricati i reati di cui agli artt. 256 comma 2 D.L.vo 152/06, all'art 734 cp e 452 cp in relazione all'art. 440 cp. La misura reale ha per oggetto l'invaso di Gorazzaio c.d. lago di Londa ubicato nel territorio dell'omonimo Comune e la vicenda riguarda le operazioni di svuotamento dell'invaso, finalizzate alla periodica asportazione dei sedimenti che ivi si sono accumulati nel corso degli anni e ciò al fine di evitare l'interramento del lago artificiale. Per il dettaglio della ricostruzione fattuale degli accadimenti si rinvia all'impugnata ordinanza. Si osserva anzitutto che il sequestro preventivo è stato emesso solo in relazione al reato di cui



all'art. 256 comma 2 D.L.vo 152/06 poiché solo riguardo a tale ipotesi criminosa è ravvisato dal Gip un periculum in mora inerente al possibile abbandono di rifiuti speciali, mentre sotto questo imprescindibile profilo cautelare nulla è detto circa le altre due ipotesi criminose rubricate. Ritiene il Tribunale che non possa ritenersi allo stato sussistente il fumus commissi delicti in ordine al reato rubricato sotto l'ipotesi criminosa di cui all'art. 256 comma 2 D.L.vo 152/06 poiché non c'è nessuna dimostrazione sufficientemente sicura ed affidabile che con lo svaso del bacino effettuato siano effettivamente defluiti a valle proprio quei particolari e limitati settori di sedimenti in cui sarebbe stata rilevata un concentrazione di idrocarburi al disopra della soglia limite. Si noti che dalle analisi congiunte effettuate dal laboratorio dell'Unione dei Comuni e dall'Arpat il citato superamento della soglia limite è stato rilevato solo su due campioni su ventuno e con sforamenti che appaiono di minima entità. Come si legge nella stessa nota dell'Arpat del 9.12.2014 gli stessi risultati delle analisi appaiono non del tutto sicuri e definitivi parlandosi esplicitamente di elevata variabilità intra-laboratorio e inter-laboratorio, ed anche di risultati che rientrano nel range di incertezza analitica. Nella stessa citata nota si evidenzia la "disomogeneità del materiale in situ" e la necessità di adeguati approfondimenti per meglio individuare le zone in cui possa esservi la presenza di idrocarburi sopra la soglia limite con possibile diversa destinazione delle varie porzioni di sedimento. Alla luce dei dati sinora emersi la presenza di idrocarburi appare sporadica e financo incerta nella sua esatta entità; soprattutto non ne è dimostrata la fuoruscita al momento dello svuotamento del bacino. Quanto alla moria della fauna ittica in



A handwritten signature in black ink is located at the bottom center of the page.

occasione dello svaso ciò è da riferirsi ad un eccesso di fango e di limo come è stato accertato mentre nessuna risultanza è emersa riguardo agli idrocarburi. Neppure Publiacqua ha rilevato la presenza di idrocarburi. Alla luce delle osservazioni svolte non è possibile desumere che vi sia stato un abbandono di rifiuti mentre la fuoruscita di acqua mista a sabbia e ghiaia per apertura dello scarico di fondo è conseguenza prevista dalle stesse linee guida Arpat del 2009; detti sedimenti andranno poi a posizionarsi secondo la normale dinamica fluviale. Il documento dell'USL n°11 che escluderebbe la pulizia dell'invaso con la tecnica dello svuotamento dell'invaso da basso indicato nell'annotazione di PG del 18.12.2014 a pagina 12 risale al 1988 ed è da ritenersi superato dalle linee guida dell'Arpat del 2009 aventi ad oggetto lo svuotamento degli invasi e che consentono che ciò possa avvenire non solo in c.d. "coda di piena" ma anche in regime di c.d. "morbida".

Se appare indimostrato che nel momento in cui è avvenuto lo svuotamento del bacino sia avvenuta una fuoruscita di quei particolari sedimenti che presenterebbero una concentrazione di idrocarburi oltre la soglia limite a maggior ragione ciò appare remota possibilità una volta che detto svuotamento sia stato effettuato e ciò rileva sotto il profilo della mancanza del periculum in mora. Lo svuotamento del lago di Londa è avvenuto in pochi giorni ed al termine delle operazioni una parte dei sedimenti era ormai uscita (600 mc) mentre gli altri, la maggior parte (11.973 mc) sono divenuti sedimenti asciutti all'interno dell'invaso che attendono di essere asportati a bacino vuoto e ricollocati altrove; ovviamente con modalità di scrupolosa osservanza della disciplina normativa di pertinenza. Il sequestro è intervenuto



peraltro dopo oltre duecento giorni dall'avvenuto svuotamento. Paradossalmente una nuova chiusura dello scarico di fondo provoca un nuovo annacquamento dei medesimi con tutti i conseguenti problemi di deflusso.



Quanto alle altre due ipotesi criminose si già detto che neppure nell'ordinanza è ravvisato un periculum in mora considerata la loro assoluta episodicità ma vi sono dubbi anche sul fumus delicti considerato che l'intorbidamento delle acque del fiume Sieve, che integrerebbe il reato di cui all'art. 734 cp, è stato appunto assolutamente transitorio e contingente mentre per quanto riguarda l'ipotesi criminosa di cui al combinato disposto dagli artt. 452 e 440 cp si osserva che l'aumento momentaneo del fango nell'acqua determinatosi in occasione dello svuotamento del bacino si è risolto in un mero tempestivo adeguamento dei dosaggi di disinfettante sull'impianto di potabilizzazione come da documento Publicacqua dell'11.7.2014.

PQM

Visto l'art. 324 cpp in accoglimento del riesame promosso dal Comune di Londa in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore nonché da Murras Aleandro e Ventre Antonio annulla il decreto di sequestro preventivo impugnato emesso in data 8.1.2015 dal Gip c/o il Tribunale di Firenze con restituzione di quanto oggetto del medesimo agli aventi diritto.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza

Firenze 13.2.2015

L'estensore

Il Presidente

TRIBUNALE DEL QUARANTO DI FIRENZE  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 17 FEB. 2015

Il Cancelliere  
Roberto Narducci

COPIA - CONFORME  
17 FEB. 2015  
IL CANCELLIERE  
(Roberto Narducci)